



P.G.n. 86760 Cat. 6 Cl. 2

Deliberazione N. **30**

URBANISTICA – Adozione di variante al Piano di Assetto del Territorio per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VII seduta

L'anno 2019, il giorno 4 del mese di giugno nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Valerio Sorrentino in data 24 maggio 2019 P.G.N. 81118 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO	Presente	Assente	Presente	Assente
1-Rucco Francesco (Sindaco)	X		18-Marchetti Alessandro	X
2-Albiero Roberta	X		19-Marobin Alessandra	X
3-Asproso Ciro	X		20-Molinari Marco	X
4-Baggio Gioia	X		21-Naclerio Nicolò	X
5-Balbi Cristina		X	22-Pellizzari Andrea	X
6-Barbieri Patrizia	X		23-Pupillo Sandro	X
7-Berengo Andrea	X		24-Reginato Matteo	X
8-Busin Filippo	X		25-Rolando Giovanni Battista	X
9-Cattaneo Roberto	X		26-Sala Isabella	X
10-Ciambetti Roberto	X		27-Selmo Giovanni	X
11-Colombara Raffaele	X		28-Siotto Simona	X
12-Dalla Rosa Otello		X	29-Soprana Caterina	X
13-D'Amore Roberto	X		30-Sorrentino Valerio	X
14-Danchielli Ivan	X		31-Spiller Cristiano	X
15-De Marzo Leonardo	X		32-Tosetto Ennio	X
16-Lunardi Marco	X		33-Zocca Marco	X
17-Maltauro Jacopo	X			

e pertanto risultano

Presenti 28 - Assenti 5

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Stefania Di Cindio.

Risultano designati scrutatori i consiglieri: Roberto Cattaneo, Nicolò Naclerio e Sandro Pupillo.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Dotto, Giovine, Maino, Porelli, Tolio e Zoppello.

Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

E' stato presentato un emendamento, esaminato, approvato, allegato e numerato sub 1).

OMISSIS

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di seguito riportata, che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti	25	
Astenuti	7	Marchetti, Marobin, Pupillo, Rolando, Sala, Selmo, Spiller
Votanti	18	
Favorevoli	18	Albiero, Baggio, Barbieri, Busin, Cattaneo, Ciambetti, D'Amore, Danchielli, De Marzo, Lunardi, Maltauro, Molinari, Naclerio, Reginato, Rucco, Siotto, Sorrentino, Zocca
Contrari	/	

Il Presidente ne proclama l'esito.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti	20	
Astenuti	1	Selmo
Votanti	19	
Favorevoli	19	Albiero, Baggio, Barbieri, Busin, Cattaneo, Ciambetti, D'Amore, Danchielli, De Marzo, Lunardi, Maltauro, Marchetti, Molinari, Naclerio, Pupillo, Reginato, Siotto, Spiller, Zocca
Contrari	/	

Il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino, risulta non aver preso parte alla votazione.

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è stato adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 84 datata 11.12.2009 e successivamente approvato in Conferenza dei Servizi con la Regione Veneto il 26.08.2010. La ratifica da parte della Giunta Regionale avvenuta con delibera n. 2558 del 2.11.2010 è stata pubblicata nel BUR n. 88 del 30.11.2010. Il PAT è entrato in vigore il giorno 15.12.2010. Successivamente è stata approvata una variante parziale al PAT, pubblicata nel BUR n. 88 del 26.10.12, divenuta efficace il 10.11.2012.

In data 24.6.2017 è entrata in vigore la nuova L.R. 14 del 6.6.2017 – *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23.4.2004 n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio”* intesa a promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato al recupero e alla riqualificazione delle aree urbanizzate e la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzeramento di nuovo consumo entro il 2050.

Le disposizioni di tale legge prevedono, tra l’altro, che i comuni approvino la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 della citata legge.

La Regione Veneto, al fine di definire le quantità massime di suolo trasformabile, ha successivamente chiesto ai comuni di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017 e di trasmetterli alla competente struttura regionale unitamente alle informazioni contenute nella scheda di cui all’allegato A) alla L.R. 14/2017, contenente in sintesi:

- Il numero della popolazione residente, lo stato della pianificazione comunale, ai sensi della LR 11 del 2004, classe sismica, Zona altimetrica ecc;
- Le previsioni del piano distinte nelle due destinazioni prevalenti: residenziale e produttiva;
- Lo stato di attuazione del piano, distinguendo sempre tra destinazione residenziale e produttiva, includendo nello “stato attuato” anche gli interventi in corso di realizzazione;
- I dati delle superfici oggetto delle varianti verdi allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 e le superfici di aree dismesse all’interno del proprio territorio comunale.

Il Comune di Vicenza, con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 24 agosto 2017, ha quindi approvato l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata nonché predisposto la scheda informativa di cui all’allegato A); la citata deliberazione, unitamente agli allegati, in data 25 agosto 2017 (PG n. 113249) è stata trasmessa alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto per la costruzione del quadro conoscitivo regionale e i conseguenti adempimenti di legge.

Successivamente, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della LR 14/2017 la Regione Veneto ha approvato, con D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, il provvedimento con il quale sono state assegnate ai singoli Comuni le quantità di consumo di suolo ammesse. Nel caso del Comune di Vicenza è stato assegnato il valore medio dell’ASO - Ambito Sovracomunale Omogeneo - di appartenenza, in quanto i dati esposti nella scheda si discostavano in maniera

significativa dal dato rappresentativo (superiore ad almeno due volte il valore medio della quantità massima di consumo di suolo per ASO).

Il Comune di Vicenza, così come previsto dalla citata D.G.R. n. 668/2018, ha quindi provveduto a dimostrare che la quantità di superficie trasformabile, individuata nella scheda informativa, era coerente con i limiti di SAU predeterminati dal PAT. Successivamente ha inoltrato alla Regione le risultanze di tale verifica, allegando una esaustiva relazione esplicativa, come meglio illustrato nell'allegata Relazione Tecnica.

Sulla scorta delle nuove informazioni circa il rispetto del consumo di superficie agricola utilizzabile, la Regione Veneto, con Decreto n. 191 del 20 novembre 2018 del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, ha recepito le risultanze delle verifiche attuate dal Comune, riassegnando l'iniziale quantità di consumo di suolo naturale e seminaturale da inserire nel PAT quale nuovo limite alla trasformabilità.

Detto limite oggi si attesta a 48,45 ettari. Di tale quantità hanno effettiva incidenza sulla SAU di PAT solo 0,6 ettari, corrispondenti all'unica previsione edificatoria introdotta dal PI in attuazione del PAT (C10) e che non risulta decaduta ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della Legge regionale n. 11/2004.

La restante superficie trasformabile assegnata dal provvedimento regionale è riferita esclusivamente a previsioni insediative del previgente PRG.

Con la presente variante al PAT si intende pertanto recepire questo nuovo limite e sostituirlo al precedente limite definito come quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa, ovvero la SAU.

La variante comporta modifiche, come dettagliatamente evidenziato nell'allegata "Relazione Tecnica – Norme Tecniche di Attuazione" all'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT e a tutti gli articoli delle Norme di Attuazione che contengono i riferimenti alla SAU, prevedendo di inserire quale riferimento il limite massimo di "consumo di suolo".

La variante si sostanzia anche con l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, così definiti all'art. 2 della Legge regionale n.14: "l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola."

La variante, pertanto, prevede l'introduzione tra gli elaborati di PAT di una nuova Tavola denominata "Elaborato n. 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata", in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 14/2017, nonché l'inserimento dell'art. 18bis che ne disciplina il contenuto.

L'art. 13, comma 10 della citata L.R. 14/2017 così stabilisce: "*entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.*"

Va rilevato che con DGR n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto "*Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018*" è stato precisato che trattandosi di mero recepimento delle disposizioni della normativa

regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo le amministrazioni comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017.

Poiché la Variante al PAT si limita, appunto, a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo, adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018, la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS.

La variante è composta da:

- Relazione Tecnica – Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato n. 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata

Tutto ciò premesso;

- Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 e smi;
- Vista la Legge Regionale 6 giugno 2017 n.14;
- Vista la D.G.R. n.668 del 15 maggio 2018;
- Visto il Decreto n. 191 del 20 novembre 2018 del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
- Visto il seguente parere della Commissione consiliare “Territorio” espresso nella riunione del 23 maggio 2019:
parere favorevole: Marco Zocca, Nicolò Naclerio, Leonardo De Marzo, Andrea Pellizzari, Matteo Reginato, Roberto D’Amore.
Si riservano di esprimere il voto in aula: Cristina Balbi, Alessandra Marobin, Giovanni Selmo, Ciro Asproso, Ennio Tosetto.
- Ricordato quanto disposto dall’art. 78, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e smi che dispone: “2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell’Assessore Zoppello,

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- 2) di adottare, ai sensi dell’art.14 della L.R. 14/2017, la variante al Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla medesima L.R. 14/2017 composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica – Norme Tecniche di Attuazione
 - Elaborato n. 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata
- 3) di prendere atto che la variante, adeguata ai contenuti di cui alla L.R.14/2017 e alla D.G.R. 668/2018, è di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale sopracitata e pertanto la stessa è inquadrata nell’ambito dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R.

1717/2013, non assoggettandola a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS;

- 4) di dare atto che il Direttore del Settore Urbanistica provvederà, successivamente all'adozione del presente provvedimento, ad eseguire le formalità previste dall'art.14, commi 2,3,4 della LR n.14/2017;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, al fine di consentire il rispetto dei tempi di approvazione della variante come definiti dall'art.13, comma 10, della L.R.14/2017.

PARERI DIRIGENTI

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì, 15/03/2019

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Riccardo D’Amato”*

"Visto il punto 5 del dispositivo, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione.

Addì, 15/3/19

*IL RAGIONIERE CAPO
f.to Bellesia”*

**IL PRESIDENTE
F.to Sorrentino**

**IL PRESIDENTE
F.to Sala**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Cindio**

ALLEGATO SUB 1)

Il Presidente informa il Consiglio che è stato presentato l'emendamento n. 1/86158 pgn, sottoscritto dal cons. Zocca:

Emendamento n.1 pgn 86158/2019 (approvato)

“I sottoscritti consiglieri comunali

PREMESSO

che in occasione delle sedute di Commissione Territorio, convocate nei giorni 14 e 23 maggio 2019, è emerso che l'**Elaborato n. 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata** di variante al Piano di Assetto del Territorio, parte integrante del provvedimento, individua tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata anche l'area classificata dal Piano degli Interventi come ZTO C25 di strada Businello (censito al Foglio 24, porzione di mappale 33).

CONSIDERATO

che l'ambito ZTO C25, sopra richiamato, è assoggettato dalle Norme Tecniche Operative di PI alla preliminare formazione di un Piano Urbanistico Attuativo, ad oggi non ancora approvato;

che la Legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017 - all'art. 2 c. 1 lett. e) - definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata: *l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;*

CHIEDONO DI MODIFICARE

l'**Elaborato n. 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata** ESCLUDENDO l'ambito già classificato dal PI come ZTO C25 dagli “*ambiti di urbanizzazione consolidata*”, in quanto erroneamente inserito, demandando al competente Servizio Urbanistica la conseguente modifica dell'elaborato grafico.

Vicenza, 4 giugno 2019

F.to Marco Zocca”

Sul presente emendamento sono stati espressi i seguenti pareri:

“Vicenza, 4 giugno 2019

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Direttore del Servizio Urbanistica
Arch. Riccardo D’Amato
F.to Riccardo D’Amato”

“Parere favorevole.

4/6/19

IL RAGIONIERE CAPO
dott. Mauro Bellesia
F.to Bellesia”

Il Presidente pone in votazione il soprascritto emendamento n.1.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, interviene il cons. Zocca, a nome del gruppo consiliare Forza Italia.

Nessun altro consigliere intervenendo, l’emendamento n.1, già posto ai voti, viene approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti	19	
Astenuti	1	Colombara
Votanti	18	
Favorevoli	17	Albiero, Baggio, Barbieri, Busin, Cattaneo, Ciambetti, Danchielli, De Marzo, Lunardi, Maltauro, Molinari, Naclerio, Reginato, Rucco, Siotto, Sorrentino, Zocca
Contrari	1	D’Amore

Il Presidente ne proclama l’esito.